SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
7 aprile 1987 *

Nel procedimento 38/86,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Ditta Karl-Heinz Neumann

e

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (Ente federale per l'organizzazione dei mercati agricoli),

domanda vertente sulla validità dell'art. 16, n. 2, del regolamento della Commissione 4 ottobre 1979, n. 2173, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli enti di intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 (GU L 251, pag. 12),

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: D. Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate:

— per la ditta Karl-Heinz Neumann, attrice nella causa principale, dall'avv. Volker Schiller del foro di Colonia,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, sig. Peter Karpenstein,

* Lingua processuale: il tedesco.

vista la relazione d'udienza ed in esito alla fase orale del 5 febbraio 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale all'udienza del 18 marzo 1987,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 15 gennaio 1986, giunta alla Corte il 12 febbraio successivo, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità dell'art. 16, n. 2, del regolamento della Commissione 4 ottobre 1979, n. 2173, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli enti di intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 (GU L 251, pag. 12).

2 La questione è sorta nell'ambito di una controversia tra la società Karl-Heinz Neumann, di Amburgo (in prosieguo: « l'attrice ») e il Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (in prosieguo: « il BALM ») circa l'incameramento della cauzione che l'attrice aveva prestato per una domanda d'acquisto a norma del regolamento della Commissione 19 marzo 1981, n. 713, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da taluni enti d'intervento (GU L 74, pag. 27) e che il BALM aveva dichiarato incamerata in forza dell'art. 16, n. 2, del regolamento n. 2173/79 summenzionato.

3 Il Verwaltungsgericht, adito dall'attrice onde ottenere la restituzione della cauzione, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« se l'art. 16, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 4 ottobre 1979, n. 2173, relativo alle modalità d'applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli enti di intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 (GU L 251, pag. 12), sia invalido per incompatibilità con il principio della proporzionalità in quanto tale disposizione trova applicazione anche nel caso in

cui la partita di merce d'intervento acquistata con contratto non venga certo ritirata e pagata, ma in luogo di ciò siano stipulati, con la collaborazione dell'ente d'intervento, da parte dello stesso acquirente o di una società consorella e in relazione alla stessa partita, nuovi contratti che vengano integralmente adempiuti e tale comportamento dell'acquirente sia dovuto al fatto che l'adempimento del contratto originario avrebbe determinato notevoli perdite economiche a causa di una modifica del tasso di cambio dell'ECU ».

Per quanto riguarda gli antefatti della controversia, la disciplina comunitaria in questione, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo in quanto necessari al ragionamento della Corte.

È opportuno ricordare che, con la sentenza 14 novembre 1985 (Neumann, causa 299/84, Racc. pag. 3663) la Corte ha già risolto talune questioni pregiudiziali sollevate dal Verwaltungsgericht in occasione della stessa lite. Dette questioni riguardavano la possibilità di applicare un principio detto di iniquità obiettiva (« sachliche Unbilligkeit »).

Pur risolvendo in senso negativo dette questioni, la Corte ha rilevato che il Verwaltungsgericht aveva espressamente definito questo principio un'applicazione particolare del principio di proporzionalità. Nella motivazione della sentenza, la Corte ha quindi effettuato un esame della possibilità di applicare quest'ultimo principio ed è giunta al risultato che « in circostanze come quelle descritte nell'ordinanza di rinvio, il principio di proporzionalità, ammesso dal diritto comunitario, non offre alcuna soluzione per la lite pendente dinanzi al giudice nazionale ».

Onde risolvere la questione sollevata nella presente causa, è quindi sufficiente stabilire se, nella nuova ordinanza di rinvio, il Verwaltungsgericht abbia esposto circostanze che possono modificare la valutazione fatta dalla Corte nella sentenza del 14 novembre 1985. L'unica circostanza pertinente a questo proposito e che non è stata menzionata nell'ordinanza di rinvio precedente è quella, sottolineata tanto nella nuova questione pregiudiziale quanto nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, che i nuovi contratti che hanno sostituito il contratto non adempiuto erano stati stipulati in collaborazione con l'ente d'intervento ed interamente adempiuti.

8 Come la Corte ha osservato nella sentenza del 14 novembre 1985, la cauzione, di importo relativamente modesto, contemplata dal regolamento in questione, ha lo scopo non solo di garantire che le giacenze di intervento siano effettivamente ridotte della quantità di prodotti costituenti oggetto della domanda d'acquisto, ma pure di garantire l'adempimento, da parte dell'acquirente, delle obbligazioni ex contractu derivanti da questa domanda e delle condizioni di vendita contemplate dalle disposizioni dei regolamenti in questione. Tra queste condizioni figura quella di corrispondere il controvalore, in moneta nazionale, del prezzo di vendita prefissato in ecu, secondo il tasso verde vigente nel giorno in cui la domanda d'acquisto è stata completata mediante versamento della cauzione.

9 In considerazione appunto di questo scopo la disciplina comunitaria non contiene alcuna disposizione che consenta lo svincolo della cauzione in un caso come quello in esame. Qualora, a causa della modifica del tasso verde verificatasi dopo il versamento della cauzione, l'acquirente tragga vantaggio dal non adempiere il contratto secondo le condizioni che ha accettato, l'incameramento della cauzione non costituisce una conseguenza sproporzionata e ciò tanto meno dal momento che, d'intesa con l'ente d'intervento, detto acquirente ha stipulato un nuovo contratto vertente sullo stesso quantitativo di prodotti, ma al prezzo più favorevole determinato dalla modifica del tasso verde.

10 Ne consegue che le circostanze indicate nella nuova ordinanza di rinvio non possono affatto modificare il risultato dell'esame del principio di proporzionalità effettuato dalla Corte nella sentenza del 14 novembre 1985.

11 Si deve quindi risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l'esame di detta questione non ha messo in luce elementi tali da inficiare la validità dell'art. 16, n. 2, del regolamento della Commissione 4 ottobre 1979, n. 2173, relativo alle modalità d'applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli enti d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69.

Sulle spese

12 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza del 15 gennaio 1986, dichiara:

L'esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi tali da inficiare la validità dell'art. 16, n. 2, del regolamento della Commissione 4 ottobre 1979, n. 2173, relativo alle modalità d'applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli enti d'intervento e recante abrogazione del regolamento n. 216/69.

O'Higgins Due Bahlmann

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 aprile 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezione

T. F. O'Higgins